

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3273/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 5,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1960/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi per i foraggi disidratati e per i concentrati di proteine; che l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati prevede la fissazione di un importo da dedurre;

considerando che tale percentuale e il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1961/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2334/87 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, in mancanza del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati, nonché delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 valide per la campagna 1988/1989, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi in questione, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente e dovrà essere confermato a sostituito quando saranno noti per la campagna 1988/1989 il prezzo d'obiettivo e le percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87<sup>(6)</sup>, il prezzo

medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezione fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/87<sup>(8)</sup>;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1315/85 del Consiglio<sup>(9)</sup>; che tuttavia, se

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

<sup>(5)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

<sup>(9)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.